

**COMUNE DI MILENA
PROVINCIA DI CALTANISSETTA**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI
DEL DIFENSORE CIVICO**

**Approvato con deliberazione consiliare
n. 28 del 28 settembre 2004
ESECUTIVA IL 13/10/2004**

Art. 1

Finalità

1. Le norme del presente regolamento disciplinano la nomina, l'esercizio delle funzioni e le prerogative del Difensore Civico, in attuazione di quanto disposto dall'art. 11 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Ordinamento degli Enti Locali" e dallo Statuto.

Art. 2

Funzioni del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico svolge le funzioni di garante dell'imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione Comunale.
2. Le funzioni del Difensore Civico sono svolte al servizio dei cittadini, in piena libertà ed indipendenza, e non sono sottoposte ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale. L'indipendenza del Difensore Civico deve essere assicurata anche nei confronti degli organi elettivi e gestionali del Comune.
3. Nell'esercizio delle proprie attività, segnala agli organi competenti gli abusi, le disfunzioni, le carenze, le omissioni, le negligenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini singoli od associati, portatori sia di interessi pubblici che privati, nonché di interessi diffusi.
4. Il Difensore Civico, per motivi sopravvenuti, può chiedere il riesame di provvedimenti del Comune anche se divenuti non più impugnabili.
5. Il Difensore Civico opera nei confronti delle aziende, delle istituzioni, degli enti, società nonché dei concessionari di pubblici servizi sottoposti alla vigilanza del Comune.

Art. 3

Requisiti per la nomina e cause ostative

1. Il Difensore Civico è prescelto tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa;
2. Le competenze ed esperienze giuridico-amministrative devono essere comprovate nella dichiarazione del candidato con l'indicazione dei titoli di studio, di abilitazione e di esperienza maturata;

Art. 4

Nomina e durata in carica

1. L'avvio della procedura per l'elezione del Difensore Civico, è comunicata dal Sindaco alla cittadinanza con apposito manifesto pubblico.
2. I cittadini interessati devono presentare direttamente, all'Ufficio Protocollo del Comune o tramite raccomandata, la propria candidatura entro 30 giorni dalla data di affissione del manifesto.

3. L'istanza deve contenere, oltre alle generalità, in allegato, il titolo di studio ed il "curriculum" tenendo conto di quanto è previsto nel presente Regolamento.
4. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se tale maggioranza non è raggiunta nelle prime due votazioni, la nomina è effettuata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, nella stessa seduta.
5. La nomina deve essere notificata a cura del Segretario Comunale, ad avvenuta esecutività della deliberazione di elezione. L'eletto dovrà comunicare la propria accettazione entro 30 giorni dalla suddetta notifica.
6. Resta in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento del successore.
7. Il difensore, prima del suo insediamento presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: " Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e della Regione Siciliana e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Art. 5

Ineleggibilità e decadenza

1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico comunale:
 - a) Chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) I Parlamentari, i Consiglieri Regionali Provinciali e Comunali, i membri delle Unita' Sanitarie Locali;
 - c) I Ministri di culto;
 - d) Gli Amministratori ed i dipendenti di Enti, Istituti ed Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di Enti o Imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione e che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
 - e) Chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione Comunale;
 - f) Chi ha ascendente o discendente ovvero parenti o affini sino al quarto grado e siano amministratori, Segretari Comunali o Tesoriere;
2. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienze di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri Comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata a maggioranza qualificata dei 2/3 del Consiglio per grave inadempienza ai doveri di ufficio.

3. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla condizione che le determinano non oltre il sesto giorno precedente a quello in cui il Consiglio Comunale deve procedere alla nomina.
4. Qualora, successivamente alla nomina, il Consiglio Comunale accerti la preesistenza di cause di ineleggibilità che non siano state tempestivamente rimosse, dichiara la decadenza dell'interessato dall'Ufficio di Difensore Civico comunale.
5. Quando, successivamente alla nomina, si verifichi una delle condizioni di cui al primo comma, il Consiglio Comunale la contesta al Difensore Civico notificandogli motivato invito a presentare le proprie deduzioni. L'interessato ha venti giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di ineleggibilità sopravvenuta. Entro venti giorni dalla scadenza del termine predetto il Consiglio delibera definitivamente, tenuto conto delle deduzioni presentate e, ove ritenga che le cause di ineleggibilità sussistano e non siano state rimosse, dichiara la decadenza dall'Ufficio di Difensore Civico comunale.
6. La sussistenza o la sopravvenienza di cause di ineleggibilità del Difensore Civico comunale possono essere poste al Consiglio dal Presidente del Consiglio stesso, dal Sindaco, da ciascun Consigliere e dagli organi di partecipazione popolare previsti dallo Statuto.

Art. 6

Revoca dell'Ufficio

1. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi violazioni di legge o per altri gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
2. Costituisce motivo di revoca anche l'accertata inefficienza dell'Ufficio o la persistente condotta omissiva nell'espletamento dei compiti d'istituto.
3. La mozione di revoca è proposta al Consiglio Comunale da almeno un terzo dei consiglieri assegnati e deve contenere l'indicazione dettagliata dei motivi su cui si fonda.
4. La revoca è approvata dal Consiglio Comunale con votazione per appello nominale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
5. Il Difensore Civico può presentare al Consiglio controdeduzioni alle contestazioni mossegli, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca.

Art. 7

Ambito di intervento

1. Gli interventi del Difensore Civico hanno luogo, su istanza dei cittadini singoli od associati, di enti ed organizzazioni che abbiano diretto interesse al procedimento, nonché d'ufficio, in tutti i casi in cui possano rilevarsi atti, comportamenti ed omissioni dell'Ente, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione.

Art. 8

Modalità di esercizio delle funzioni

1. Per l'accertamento concreto degli eventuali abusi, disfunzioni, carenze, omissioni, ritardi dell'Amministrazione, il Difensore Civico si attiene alle disposizioni che seguono:
 - a) Qualora nel caso concreto ritenga sussistenti violazioni ai principi di cui è garante, il Difensore Civico chiede formalmente al responsabile del procedimento amministrativo dell'Ente, notizie sullo stato della pratica e dei termini entro i quali è prevista la sua definizione, secondo quanto previsto dal regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi in vigore, fissando contestualmente una data per la risposta.
 - b) Nel caso di mancata risposta, oppure se questa non sia soddisfacente, o se la pratica comunque non si concluda entro la scadenza dei termini previsti dal regolamento per il procedimento amministrativo, il Difensore Civico trasmette al responsabile dello stesso procedimento una comunicazione scritta con l'indicazione dell'ulteriore termine per rimuovere le cause che ostacolano il tempestivo e corretto perfezionamento della pratica. Trascorso inutilmente anche tale termine od in caso di risposta non conforme ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione, il Difensore Civico ne dà segnalazione ai competenti organi istituzionali dell'Ente, allo scopo di sanare le irregolarità riscontrate e per i provvedimenti, anche disciplinari, di competenza.
 - c) Qualora il Difensore Civico rilevi che gli abusi, le disfunzioni, le carenze, le omissioni ed i ritardi non siano imputabili al responsabile del procedimento amministrativo, ma siano invece riferibili agli organi elettivi dell'Ente, previa diffida agli organi stessi, informa i competenti organi di controllo ai fini dell'esercizio di eventuali poteri surrogatori.
 - d) Dopo aver espletato le incombenze di competenza, il Difensore Civico è tenuto a fornire motivata risposta dei risultati dei propri interventi ai soggetti che hanno eventualmente presentato istanza. Copia della risposta viene trasmessa all'Amministrazione.

Art. 9

Prerogative e poteri istruttori

1. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Difensore Civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli, presso l'Amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici locali, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati;

2. A tal fine può convocare il Segretario comunale o altro dipendente e richiedere notizia, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto di ufficio in ordine al caso per il quale è stato richiesto il suo intervento;
3. Può altresì proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro i termini prefissati;
4. Acquisite tutte le informazioni utili rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi, le carenze riscontrate;
5. L'Amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore, che può altresì chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali.
6. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

Art. 10

Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il difensore civico presenta entro il mese di marzo la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa;
2. La relazione viene discussa dal Consiglio in seduta ordinaria; In casi di particolare importanza o comunque meritevole di urgente segnalazione il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.
3. Al Difensore Civico devono essere inviati gli ordini del giorno del Consiglio.
4. Il Difensore Civico deve essere informato sull'istituzione di Commissioni speciali d'inchiesta.
5. Il Difensore Civico può essere ascoltato, in seduta pubblica, dal Consiglio Comunale.

Art. 11

Sede e personale del Difensore Civico

1. Il Comune mette a disposizione del Difensore Civico un idoneo locale arredato.
2. Le spese per i locali ed i mezzi necessari per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico sono a carico del bilancio comunale.
3. Per espletare la propria attività, il Difensore Civico si avvale degli uffici della Segreteria comunale.

Art. 12

Trattamento economico

1. Al difensore civico spetta un'indennità forfetaria annua che non può essere superiore al 25% di quella percepita dal sindaco, e che viene stabilita in € 375,00 mensili.
2. Il difensore civico deve garantire la sua presenza nei propri uffici per almeno due volte la settimana.
3. Le spese necessarie al funzionamento dell'ufficio del difensore civico sono imputate ad apposito capitolo del bilancio comunale.

Art. 13

Informazione dei cittadini

1. L'avvio dell'Ufficio del Difensore Civico e le funzioni dello stesso vengono portate a conoscenza dei cittadini con idonee modalità. L'informazione dovrà assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore Civico, della persona eletta ad esercitarle, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.